

## Edizione di martedì 19 Luglio 2022

### CASI OPERATIVI

**La quota di mutuo può essere dedotta come assegno di mantenimento?**  
di **EVOLUTION**

### AGEVOLAZIONI

**Potenziati i crediti d'imposta 4.0, sale cinematografiche e settore musicale**  
di **Debora Reverberi**

### IVA

**Esterometro tardivo e reverse charge tempestivo**  
di **Roberto Curcu**

### DICHIARAZIONI

**Forfettari: contributi previdenziali pagati e compensati nel modello Redditi**  
di **Fabio Garrini**

### PATRIMONIO E TRUST

**Tassazione dubbia dei beneficiari del trust estero comunitario in Redditi 2022**  
di **Ennio Vial**

## CASI OPERATIVI

### **La quota di mutuo può essere dedotta come assegno di mantenimento?**

di **EVOLUTION**

Seminario di specializzazione

## AIUTI DI STATO: TUTTE LE REGOLE PER LE IMPRESE E I PROFESSIONISTI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

*Una sentenza di separazione consensuale prevede che un coniuge si accolli l'intero pagamento del mutuo, senza richiedere alla moglie il rimborso della quota. La moglie, in considerazione di quanto appena prospettato, rinuncia all'assegno di mantenimento.*

*La metà della quota di mutuo di competenza della moglie può essere dedotta dal reddito a titolo di alimenti?*

Come noto, possono essere dedotti dal reddito complessivo i versamenti periodici effettuati al coniuge, anche se residente all'estero, a seguito di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura indicata:

- nel provvedimento dell'autorità giudiziaria
- o nell'accordo raggiunto, a seguito della convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati o dinanzi all'Ufficiale dello stato civile, di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di cui agli articoli 6 e 12 D.L. 132/2014.

[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)



## AGEVOLAZIONI

### **Potenziati i crediti d'imposta 4.0, sale cinematografiche e settore musicale**

di Debora Reverberi

Seminario di specializzazione

### **SUPERBONUS: LE NOVITÀ DELLA CIRCOLARE AE 23/E E DEL DECRETO “AIUTI”**

[Scopri di più >](#)

Il D.L. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti), convertito con modifiche in L. 91/2022 pubblicata in G.U. serie generale n. 164 del 15.07.2022, **potenzia taluni crediti d'imposta a sostegno delle imprese, con l'obiettivo di incentivare la digitalizzazione e la creazione di competenze nelle tecnologie abilitanti 4.0 da un lato e favorire la ripresa di specifiche attività economiche dall'altro.**

Nell'ambito del **capo III “Misure per la ripresa economica, la produttività delle imprese e l'attrazione degli investimenti”** il testo del Decreto Aiuti convertito in Legge interviene rafforzando i seguenti crediti d'imposta:

- **credito d'imposta per investimenti in beni immateriali 4.0** ([articolo 21](#));
- **credito d'imposta formazione 4.0** ([articolo 22](#));
- **crediti d'imposta sale cinematografiche** ([articolo 23, commi 1, 1-bis e 1-ter](#));
- **credito d'imposta settore musicale** ([articolo 23, comma 1-quinquies e 1-sexies](#)).

L'[articolo 21](#), il cui testo è rimasto inalterato con la conversione in Legge del Decreto Aiuti, dispone il potenziamento del **credito d'imposta per investimenti in beni immateriali 4.0**, di cui all'[articolo 1, comma 1058, L. 178/2020](#), con maggiorazione di aliquota dal 20% al 50% e massimale di investimenti invariato a un milione di euro.

L'incremento si applica agli **investimenti in software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni compresi nell'[allegato B](#) annesso alla L. 232/2016**, effettuati:

- **dal 01.01.2022 al 31.12.2022;**
- **entro il 30.06.2023 in caso di valida prenotazione entro il 31.12.2022.**

L'[articolo 22](#), anch'esso sostanzialmente immodificato nel testo convertito in Legge, prevede

**una rimodulazione delle aliquote del credito d'imposta Formazione 4.0, di cui all'[articolo 1, commi 46-56, L. 205/2017](#) e ss.mm.ii. a favore delle sole Pmi “Al fine di rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese, con specifico riferimento alla **qualificazione delle competenze del personale**”.**

Al soddisfacimento di specifici **requisiti di formazione esterna qualificata e certificata, le spese sostenute in relazione a progetti avviati successivamente al 18.05.2022** potranno godere delle seguenti maggiorazioni di aliquota:

- **piccole imprese**, dal 50% al 70%, invariato il limite massimo annuale di credito di euro 300.000;
- **medie imprese**, dal 40% al 50%, invariato il limite massimo annuale di credito di euro 250.000;
- **grandi imprese**, aliquota e limite massimo annuale di credito **invariati al 30% ed euro 250.000**.

I **requisiti per l'accesso alle aliquote maggiorate** sono stati definiti dal Decreto Attuativo Mise in corso di pubblicazione in G.U. e prevedono:

- **lo svolgimento di formazione 4.0 in modalità esterna, tramite i soggetti qualificati** individuati all'articolo 2, comma 1 del Decreto attuativo che integra l'elenco originario, previsto dall'articolo 3, comma 6, D.M. 04.05.2018 e dall'[articolo 1, comma 213, L. 160/2019](#), con i *Competence Center* e gli *European Digital Innovation Hubs*;
- **un sistema a doppio accertamento** di cui all'articolo 2, commi 2 e ss., **con verifica iniziale** del livello di competenze di ciascun dipendente, **verifica finale** del livello di competenze raggiunte dal dipendente e successivo **rilascio di apposito attestato**;
- **durata complessiva minima pari a 24 ore**;
- **la possibilità di svolgimento delle attività formative in modalità “e-learning”**, a condizione che vengano predisposte specifiche **modalità di controllo dell'effettiva e continuativa partecipazione e di verifica dei risultati raggiunti**.

In caso di progetti di formazione **avviati successivamente al 18.05.2022 che non soddisfino i requisiti di formazione qualificata e certificata sopra descritti, le aliquote risulteranno depotenziate per le Pmi:**

- **piccole imprese**, dal 50% al 40%, invariato il limite massimo annuale di credito di euro 300.000;
- **medie imprese**, dal 40% al 35%, invariato il limite massimo annuale di credito di euro 250.000;
- **grandi imprese**, aliquota e limite massimo annuale di credito **invariati al 30% ed euro 250.000**.

L'[articolo 23](#) reca “**Disposizioni urgenti a sostegno delle sale cinematografiche e del settore audiovisivo**” ed è stato oggetto di potenziamenti in sede di conversione in Legge del Decreto

Aiuti.

Il comma 1 rafforza, **per il biennio 2022/2023, il credito d'imposta riconosciuto alle sale cinematografiche**, istituito dall'[articolo 18 L. 220/2016](#), con **incremento della misura massima di agevazione spettante**:

- **piccole e medie imprese**, dal 20% **al 60%** (modifica introdotta con la conversione in Legge);
- **grandi imprese**, dal 20% **al 40%**.

Si evidenzia che **l'agevazione potenziata è parametrata ai costi di funzionamento delle sale cinematografiche e non**, come previsto a regime dalla norma istituiva, **agli introiti derivanti dalla programmazione di opere audiovisive**.

Il nuovo comma 1-bis potenzia, **per il biennio 2022/2023, il credito d'imposta riconosciuto alle imprese di esercizio cinematografico per le spese di realizzazione o ristrutturazione delle sale**, istituito dall'[articolo 17, comma 1, L. 220/2016](#), con incremento della misura massima di agevazione spettante:

- **piccole e medie imprese**, dal 40% **al 60%** (modifica introdotta con la conversione in Legge);
- **grandi imprese, invariata al 40%**.

Il credito spetta per **le spese complessivamente sostenute per**:

- **la realizzazione di nuove sale cinematografiche o il ripristino di sale inattive;**
- **la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale;**
- **l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale.**

Il comma 1-ter infine stabilisce che, **a decorrere dal 16.07.2022, cessa di avere efficacia la riduzione del termine (da 90 a 10 giorni) previsto per la programmazione nelle sale cinematografiche delle opere audiovisive**, necessario ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali previste dalla L. 220/2016.

Il nuovo comma 1-quinquies, introdotto in sede di conversione in Legge del Decreto Aiuti, dispone il **rafforzamento del credito di imposta per le imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali** di cui all'[articolo 78 L. 633/1941](#) e **per le imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo**, di cui all'[articolo 7, comma 1, D.L. 91/2013](#), con innalzamento dell'importo massimo di credito riconosciuto nei tre anni d'imposta da 800.000 euro a **1,2 milioni di euro**.

Il comma 1-sexies prevede che **l'incremento dei massimali si applichi "nei limiti delle risorse appositamente stanziate e previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo**

108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)".

In aggiunta a quanto sopra si segnala che l'articolo 52-bis, introdotto in sede di conversione in Legge, ha **modificato la disciplina del credito d'imposta società benefit** di cui all'[articolo 38-ter D.L. 34/2020](#), prevedendone:

- **l'estensione del periodo di fruizione oltre il 2021;**
- **la possibilità di utilizzare le somme in conto residui riferite allo stanziamento previsto, pari a 7 milioni di euro, entro l'importo di 1 milione di euro per l'anno 2022.**

## IVA

### **Esterometro tardivo e reverse charge tempestivo**

di Roberto Curcu



In un [precedente contributo](#) abbiamo visto come l'Agenzia delle Entrate, con la [circolare 26/E/2022](#), abbia chiarito che **non esiste la fattura elettronica verso l'estero**, e quindi il file XML inviato a SDI, valorizzato nel campo relativo al codice destinatario con XXXXXXXX è un **“rigo di esterometro”** e non una fattura elettronica.

Ciò comporta che la vera fattura (una copia del documento inviato al cliente, tipicamente il PDF inviato via mail) deve essere **conservato** secondo le regole sue proprie ed ha potenzialmente diverse **tempistiche di emissione**.

Inoltre, cosa molto importante, **il file XML non deve riportare necessariamente tutte le descrizioni dei beni e/o dei servizi ceduti al cliente estero**, ma è possibile inserire delle **informazioni standardizzate**.

Per quanto riguarda in particolare la descrizione delle operazioni, con una [news del 5 luglio](#) lanciai un allarme, che riguardava la possibilità che l'Agenzia, sulle **operazioni passive**, chiedesse che nei file XML dell'esterometro (i TD17, TD18 e TD19), fosse riportato il **dettaglio dei beni e dei servizi acquistati dall'estero**.

Fortunatamente, tale cosa non è stata confermata nella circolare, e quindi **nei files TD17, TD18, TD19 i campi relativi alla descrizione dell'operazione possono essere valorizzati con stringhe standardizzate create dai propri software**.

L'Agenzia, per la verità, come standardizzazione propone di utilizzare le parole “beni” e/o “servizi”, ma dato che tale informazione è già insita nel tipo di file che viene utilizzato (TD17 per i servizi e TD18 e TD19 per i beni), una **diversa stringa non arrecherebbe certo all'Agenzia pregiudizio** dell'azione accertatrice e non sarebbe **sanzionabile**.

Parlando ormai nel linguaggio di Sdl, si potrebbe dire che così come XXXXXXXX (il file XML dell'operazione attiva) non è una fattura elettronica ma un rigo di esterometro, analogamente

**TD17, TD18 e TD19 (i files delle operazioni passive) sono righi di esterometro e non sono né autofatture, né integrazioni o meglio, non debbono per forza esserlo.**

Vediamo i **dettagli dei chiarimenti dell'Agenzia**, partendo dalla comunicazione delle operazioni effettuate con fornitori comunitari.

**Nel caso di operazioni con fornitori comunitari, come noto, si deve procedere all'integrazione della fattura ricevuta**, cioè con l'annotazione, sullo stesso documento, dei dati necessari ad individuare l'imponibile in euro e l'imposta relativa o il motivo di non sussistenza di imposta (articolo 9, il 50-bis, ecc...).

Ricordiamo che nel passato più remoto fu precisato che **taли elementi possono anche essere riportati su documento a parte**, da conservare unitamente alla fattura estera, e nel passato più recente fu spiegato **come effettuare tale operazione in modalità smaterializzata**.

Ciò premesso, l'Agenzia precisa che **TD17, TD18 e TD19 costituiscono semplici righi di esterometro e quindi il contribuente deve continuare ad effettuare l'integrazione delle fatture dei fornitori comunitari**, secondo i chiarimenti rilasciati nel passato.

Tuttavia, nel quesito 2.7 viene precisato che **l'invio a SdI di tali files può valere anche come integrazione della fattura del fornitore comunitario**.

In tale caso la circolare non lo dice, ma chi scrive ritiene opportuno che siano istituiti internamente degli accorgimenti affinché sia **chiara la correlazione tra i due documenti**: ad esempio, riportando nel file XML la data ed il numero della fattura estera, oppure utilizzando nel file XML la numerazione assegnata sul registro vendite, e riportando lo stesso numero sul documento estero, ecc....

Nel caso di **fornitori extracomunitari**, invece, nonostante la maggioranza di essi emettano dei documenti che traduciamo con “fattura” (*invoice*), in realtà dal punto di vista Iva **ciò che fa fede è un documento che dobbiamo emettere e che si chiama “autofattura”**.

Su tale punto, i chiarimenti forniti nelle varie risposte sembrano in parte in contraddizione, in quanto nel punto 2.5 viene chiarito che “*i file costituiscono ad ogni effetto “autofatture”, con tutto quanto ne consegue (a livello probatorio, di oneri di conservazione, ecc.)*”, ma poi al punto 2.7 viene precisato che “**non vi è, dunque obbligo di assolvere ai doveri di integrazione/autofatturazione mediante la procedura di trasmissione dei dati tramite file xml utilizzando i tipi di documento TD17, TD18 e TD19 (tale integrazione/autofattura potrebbe, ad esempio, anche avvenire in forma analogica)**”, precisando che in tale caso il mancato o tardivo invio dei dati ha ripercussioni in tema di sanzioni relative all'esterometro.

Il problema delle sanzioni è sostanzialmente quello sta dietro ai quesiti ai quali l'Agenzia ha fornito risposta, e sui quali chi scrive cerca di fornire una sintesi, ricordando che **diverse sono le sanzioni per tardivo/omesso invio di un rigo di esterometro (euro 2) da quelle di**

**omesso/tardivo reverse charge (euro 500).**

Ad avviso di chi scrive, i chiarimenti dell'Agenzia vanno nel verso di **semplificare** la vita un po' a tutti.

In particolare, **i soggetti che sono tempestivi nell'invio del file dell'esterometro, possono dare a TD17, TD18 e TD19 non solo natura di righi di esterometro, ma anche di autofatture/integrazioni, evitandogli dunque di stampare nuovi documenti, timbrare, scrivere, ecc...**

**I soggetti che invece sono meno tempestivi nella creazione ed invio dei files TD17, TD18 e TD19, possono adempiere agli obblighi del reverse charge in modo cartaceo** (adempimento che invece in genere risulta essere tempestivo...), ed in tale caso il ritardo nell'invio dell'esterometro ha effetti solo ai fini della sanzione di euro 2. In questo senso, nel questo 2.10 viene precisato che gli **inadempimenti sull'esterometro sono autonomi e solo eventuali** sono le diverse violazioni relative all'autofatturazione, ed anche il quesito 3.11 va in questo senso.

Ora, si immagini il seguente esempio.

**Un consulente, in agosto, vede che un proprio cliente ha effettuato un acquisto da un fornitore cinese** con partita Iva italiana di un cavetto per PC di euro 10.

Emette quindi per il cliente **una autofattura cartacea** con data entro 12 giorni dall'effettuazione del presunto acquisto, inserendo il debito ed il credito di euro 2,2 nella liquidazione relativa al terzo trimestre.

Arrivato al 15 settembre, non avendo ricevuto dal proprio cliente né la copia della fattura del cinese, né l'estratto conto della carta di credito aziendale con la quale era stato effettuato l'acquisto, **non si fida ad inviare il file dell'esterometro, in quanto non certo dell'acquisto.**

A metà ottobre, ricevuta dal cliente la documentazione che conferma che la sua visione di agosto corrispondeva al vero, **decide di inviare l'esterometro.**

In questo caso, il verificatore avrà la certezza che l'esterometro è tardivo, ma **dalla contabilità risulterà la tempestività dell'autofatturazione, e quindi solo la sanzione di due euro potrà essere irrogata.**

## DICHIARAZIONI

### **Forfettari: contributi previdenziali pagati e compensati nel modello Redditi**

di Fabio Garrini

Master di specializzazione

## TEMI E QUESTIONI DEL REDDITO D'IMPRESA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Ai sensi del [comma 64 della L. 190/2014](#), i contributi previdenziali ed assistenziali pagati dai contribuenti forfettari devono essere **dedotti prioritariamente dal reddito di impresa o di lavoro autonomo determinato in base al regime agevolato**, nei limiti in cui trovano capienza in tale reddito; l'eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo del contribuente in base all'[articolo 10 Tuir](#) (quindi può essere riportata nel quadro RP tra gli oneri deducibili, al rigo RP21) previa indicazione nel rigo LM49.

Peraltro, tale aspetto è comune ad entrambi i regimi agevolati dichiarati accolti nel quadro LM: la modalità di deduzione dei contributi previdenziali in relazione all'attività avviene **direttamente nel quadro di formazione del reddito** che ne ha generato la debenza.

Detti **contributi** devono essere indicati con le seguenti **modalità**:

- nel **rgo LM7** vanno indicati i contributi che possono essere **dedotti dai contribuenti minimi**;
- nel **rgo LM35** vanno indicati i contributi che possono essere **dedotti dai contribuenti forfettari**.

#### **La compensazione del credito contributivo**

In base all'[articolo 17, comma 1, lettera n-bis, Tuir](#), sono soggetti a tassazione separata *“le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti”*. L'utilizzo di un credito in compensazione, da questo punto di vista, deve intendersi **equivalente al rimborso della medesima somma**.

Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti previdenziali occorre, di fatto, dichiarare un

**reddito imponibile**, in quanto tali contributi sono stati, in precedenza, oggetto di deduzione dal reddito del contribuente.

**Ordinariamente** tale gestione avviene tramite la compilazione del **rgo RM9**, con la doppia soluzione della tassazione ordinaria, ovvero della tassazione separata (che si ottiene flaggando l'apposito campo).

Quanto detto evidentemente vale nel caso di **contributi dedotti dal reddito complessivo** (quindi se essi sono stati indicati nel quadro RP); facendo invece riferimento ad un contribuente forfettario, al momento del pagamento detti contributi sono stati indicati nel quadro LM, quindi **hanno contribuito a ridurre il reddito sottoposto a tassazione sostitutiva**.

Risulta quindi **non corretta una loro indicazione nel quadro RM**.

Come chiarito [dall'istanza di interpello n. 400 del 09.10.2019](#), nel caso di utilizzo in compensazione dell'eccedenza Inps maturata nell'anno precedente, i forfettari recuperano a tassazione tale importo indicandolo nel **quadro LM**.

In particolare, secondo l'Agenzia tale importo non va considerato un componente positivo da indicare al rigo LM22, ma piuttosto occorre procedere alla **riduzione dei contributi previdenziali pagati e deducibili nell'anno**: quindi, operativamente, il quadro **LM35**, che normalmente accoglie i soli contributi deducibili pagati nell'anno, deve essere **decurtato dei crediti previdenziali usati in compensazione** nel corso della medesima annualità.

Si ipotizzi che il contribuente, in relazione ai **contributi previdenziali**, nel corso del 2021 abbia versato euro 1.000 di **primo acconto** ed euro 1.000 di **secondo acconto**, utilizzando in compensazione euro 500 di credito 2020 relativo ai contributi previdenziali; nel rigo LM 35 va indicata la differenza, pari ad euro 1.500.

Questa soluzione è del tutto condivisibile, ma **si scontra con alcune situazioni operative che generano altrettanti interrogativi**.

Si deve infatti evidenziare che, in merito ai contributi deducibili, le istruzioni alla compilazione del rigo LM35 precisano: *“Gli eventuali contributi previdenziali versati e dedotti in anni precedenti, in costanza del regime forfetario, e restituiti dall'ente previdenziale, sono assoggettati ad imposta sostitutiva nell'anno in cui avviene la restituzione”*.

Pertanto, tornando all'esempio precedente, si ipotizzi che il contribuente sia transitato al regime forfettario dal 2021, quindi il **credito previdenziale 2020 riguarda contributi che sono stati dedotti dal reddito complessivo** attraverso il transito dal **quadro RP**: in tale caso occorrerà indicare nel rigo LM35 solo gli **acconti** pagati nel 2021 (2.000) mentre il **credito 2020** utilizzato in compensazione nel corso del 2021 andrà indicato nel **quadro RM**.

Lo stesso dovrebbe valere per i contributi dedotti a seguito di indicazione nel quadro RP in

quanto **eccedenti rispetto al reddito dichiarato** nel rigo LM34; qualora si generasse un credito previdenziale, questo sarebbe in parte riferibile a contributi dedotti nel quadro LM e in parte a contributi dedotti nel quadro RP.

In caso di compensazione di tale credito la soluzione più ragionevole pare quella dell'**imputazione proporzionale**: con la medesima proporzione andrà tassato il credito compensato e quindi diviso tra LM35 (con segno negativo) e RM9.

A questo punto occorre chiedersi come gestire una situazione in cui i **contributi utilizzati in compensazione siano superiori ai contributi pagati nell'anno**.

Si pensi al caso descritto in precedenza, ma ipotizzando che il credito utilizzato in compensazione sia pari ad euro 2.200: sarà possibile indicare nel rigo LM35 un importo negativo di euro 200 ( $1.000 + 1.000 - 2.200$ ), che quindi andrà ad **aumentare il reddito sottoposto a sostitutiva**? Oppure il rigo LM35 andrà **azzerato e la differenza dovrà essere gestita nel quadro RM**?

Sul tema l'Agenzia non si è espressa (la citata **risposta ad interpello n. 400/2019 nulla afferma al riguardo**) ma non pare che tale rigo possa trasformarsi in una soluzione per tassare un reddito; si ritiene maggiormente condivisibile la soluzione di **tassare tale eccedenza nel rigo RM9**.

## PATRIMONIO E TRUST

# **Tassazione dubbia dei beneficiari del trust estero comunitario in Redditi 2022**

di Ennio Vial

**DIGITAL** Master di specializzazione

## **LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE IN PRATICA**

[Scopri di più >](#)

La **campagna dichiarativa** è in pieno svolgimento ma i beneficiari residenti in Italia di trust comunitari sono ancora attanagliati da **dubbi** circa la possibile natura paradisiaca del trust stesso.

In un [precedente intervento](#) abbiamo segnalato che il **beneficiario di un trust estero** risulta tassato per cassa sulle attribuzioni ricevute dal *trustee*, ma solo se il trust risulta **paradisiaco**.

La **bozza di circolare 11.8.2021** lascia intendere che la previsione della possibile tassazione riguardi **tutti i trust esteri, a prescindere dal paese di residenza**.

La bozza, infatti, evidenzia che “*Si ritiene che le disposizioni in commento si applichino alla generalità dei trust opachi esteri stabiliti in Paesi ex articolo 47-bis del Tuir in cui le modalità di imposizione dei trust (o la loro esenzione) configurino un regime di fiscalità privilegiata. Tale valutazione deve essere operata esclusivamente sulla base delle indicazioni contenute nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 47-bis del Tuir*”.

L'utilizzo del criterio del **livello di tassazione nominale** in luogo di quello **effettiva** appare una scelta **necessitata**, sia in base al dato normativo, sia per **motivi di ragionevolezza**.

Tale chiarimento, che chi scrive ritiene di **condividere**, non è tuttavia scevro di conseguenze.

Che fosse una scelta necessitata sulla base della lettera della norma discende dal fatto che la **tassazione effettiva viene considerata in ipotesi di controllo**, ipotesi che la bozza correttamente esclude possa applicarsi al caso del trust. Inoltre, il criterio della **tassazione nominale** risponde a criteri di **ragionevolezza**, atteso che il beneficiario incontrerebbe notevoli difficoltà ad acquisire informazione sulla tassazione effettiva del trust estero.

Ad ogni buon conto, il fatto che l'Agenzia precisi che *“Tale valutazione deve essere operata esclusivamente sulla base delle indicazioni contenute nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 47-bis del Tuir”* sembra lasciare intendere che **l'unico elemento rilevante sia il livello impositivo nominale**, ma non anche il Paese di stabilimento del trust.

La **tesi non pare accettabile**. È bene che la circolare definitiva precisi in modo esplicito **l'esclusione dei trust stabiliti nella UE o nello SEE che scambia informazioni** dall'ambito applicativo della tassazione dei redditi in capo al beneficiario, anche se il trust è opaco.

Infatti, la lett. g sexies) del comma 1 dell'[articolo 44 Tuir](#), introdotta dall'[articolo 13 D.L. 124/2019](#) prevede la **tassazione in capo al beneficiario in relazione ai redditi di “trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell'articolo 47-bis”**.

Il richiamo alla **natura paradisiaca dell'articolo 47 bis Tuir** non può riferirsi esclusivamente al livello impositivo ma deve comprendere anche **l'ambito territoriale extracomunitario diverso dallo SEE che scambia informazioni**.

Ciò per una serie di ragioni:

- l'inserimento dei Paesi comunitari senza la previsione di una **esimente** dovrebbe essere valutato sotto il **profilo di una possibile censura**. La bozza, infatti, precisa – peraltro correttamente – che le **esimenti** di cui [al comma 2 articolo 47 bis non trovano applicazione](#);
- la lettera della norma porta a questa **interpretazione**;
- in caso contrario, il legislatore **avrebbe fatto riferimento all'articolo 47 bis solamente per individuare il criterio di cui alla lett. b) comma 1** ossia del **livello impositivo nominale**. Invece di richiamare una norma con l'esigenza di precisare che il criterio della lett. a) comma 1 (**tassazione effettiva**) non si applica, che le esimenti del comma 2 non trovano ugualmente applicazione e che non viene considerata nemmeno l'esclusione dei Paesi UE e SEE, forse avrebbe potuto individuare un **criterio migliore per tratteggiare la natura paradisiaca dei Paesi esteri**.